



# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

## UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA n. 51/2020**

**OGGETTO: Incontro di calcio Domenica 04.10.2020 alle ore 15,30: "ASD MOSCIANO CALCIO – FONTANELLE ". Ordinanza di deroga all'utilizzo del campo sportivo comunale " M. Rodi"**

### IL SINDACO

#### Considerato:

- che il Comando dei Vigili ha comunicato, per le vie brevi, che **Domenica 04.10.2020**, con inizio alle **ore 15.30**, avrà luogo, presso il campo sportivo comunale "Mario Rodi", l'incontro di calcio valevole per il campionato regionale di promozione, tra le squadre di calcio "**A.S.D. MOSCIANO CALCIO – FONTANELLE**".
- che con verbale di deliberazione della giunta comunale n. 154 del 26.10.2015 la gestione degli impianti sportivi " campo sportivo Capoluogo e campo sportivo Selva Piana " è stata affidata in concessione alla A.S.D. MOSCIANO CALCIO, con sede in questo Comune alla Via Milano c/o Campo sportivo, dando atto che la concessione sarà regolata secondo lo schema di convenzione, approvato con deliberazione giuntale n. 53 del 29/04/2015 e quindi nel rispetto dei contenuti fissati dal regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- che è stata affidata, con le precedenti Ordinanze, la società calcistica a posizionare gli estintori nei luoghi stabiliti, nonché ad assicurare la presenza di addetti, in possesso di attestato di idoneità, alla gestione dell'emergenza e lotta antincendio, nonché ad assicurare il soccorso sanitario;
- che il progetto per l'adeguamento a norma del campo sportivo del Capoluogo è stato inviato al Comando Provinciale VV.FF. di Teramo per la valutazione e l'ottenimento del parere di conformità ai fini della prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. e che il suddetto Comando, esaminata la documentazione tecnica progettuale prodotta, con nota prot. n. 20948 del 29.10.2013, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: a) anche per quanto non specificato o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore ( D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008; D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni) e/o i criteri generali di prevenzione incendi; b) l'impianto sportivo deve essere dotato di area di servizio, così come stabilito dall'art. 5 del D.M. 18 marzo 1996, avente le caratteristiche richiamate nel citato articolo;
- dato atto che l'Amministrazione ha attivato, nel contempo, tutte le attività programmatiche e progettuali al fine di procedere agli interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura sportiva in quanto necessari;
- che, purtroppo, nel corso dei sopralluoghi disposti negli ultimi giorni sono emerse delle criticità che, sebbene non pregiudichino di per sé lo svolgimento dell'incontro di calcio, potrebbero comportare un potenziale fattore di rischio per il pubblico eventualmente presente, circostanza questa che andrebbe ad interferire ulteriormente con gli apprestamenti di sicurezza e prevenzione derivanti dall'applicazione dei protocolli Covid-19;
- Richiamata la nota A/R n° 8994 del 25.05.2020 inviata al Gestore;

**Sito:** [www.comune.mosciano.te.it](http://www.comune.mosciano.te.it)

**Tel.** 085-80631209

**Fax** 085-80631254

**E-mail:** [sindaco@comune.mosciano.te.it](mailto:sindaco@comune.mosciano.te.it) **Pec:** [comune.mosciano.te@legalmail.it](mailto:comune.mosciano.te@legalmail.it)

- Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 23.05.2018, con la quale si è proceduto ad assentire un rinnovo della gestione dell'impianto per mesi tre e comunque fino al nuovo affidamento;
- Ritenuto di avvalersi e, per l'effetto, assumere gli obblighi derivanti dal c.d. "*principio di precauzione*", dettato *in primis* dall'art. 191 del TFUE e - a seguire - recepito da ulteriori fonti comunitarie e dai singoli ordinamenti nazionali, secondo cui le Autorità competenti **adottano provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto**"

Visti gli artt. 9, 10 e 68 del T.U. delle leggi di P. S., approvate con R.D. 18.06.1931 n.773, e 116 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale: n° 74/2020 e n° 78 dell'11.08.2020, con i relativi allegati;

VISTO, altresì, il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 7 settembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";;

Visto il Protocollo della FGCI per il contenimento dell'emergenza COVID-19, nella versione del 17.09.2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale nr. 87 del 23 settembre 2020 inerente le modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi;

Vista la nota Nr. 1980/9 - Cat. A/4 Gab. del 24 Settembre 2020 da parte della Questura di Teramo con la quale precisa che senza la redazione di un "Piano Operativo Gestionale" - Emergenza Covid-19", contenente adeguati dettagli e soluzioni tecniche e gestionali, gli incontri sportivi non potranno essere disputati con presenza di pubblico;

Vista la nota Nr. 1981/9/Div.Gab./Cat. A/4 del 24 Settembre 2020 da parte della Questura di Teramo;

Richiamato l'obbligo del gestore ad attenersi ed applicare scrupolosamente i protocolli di sicurezza COVID-19, nonché l'obbligo di gestire l'evento e le attività ad esso collegate predisponendo le opportune misure a tutela dei partecipanti;

## **ORDINA**

nelle more dell'esecuzione degli interventi di adeguamento a norma del campo sportivo del capoluogo e del conseguente rilascio del relativo certificato di agibilità, in attesa di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo:

- 1) **in deroga**, l'uso del campo sportivo del Capoluogo, **della tribuna lato Nord con un afflusso massimo di 150 spettatori della tifoseria locale ed accesso da Via A.Meloni e curva lato Ovest riservata alla tifoseria ospite con accesso in Via P.P.Pasolini, con un afflusso massimo 45 spettatori** e dei servizi alla A.S.D. MOSCIANO CALCIO per l'incontro di calcio che si terrà **Domenica 04.10.2020 – ore 15.30** tra "**ASD Mosciano Calcio – FONTANELLE**";
- 2) il rispetto del contenuto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale nr. 87 del 23 settembre 2020, che seppur autorizzi la presenza di pubblico, elenca all'art. 1 **specifiche disposizioni nella predisposizione dei piani di gestione** ed in particolare:



# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

## UFFICIO DEL SINDACO

- a) la presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all'aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento;
  - b) ogni spettatore ha l'obbligo di occupare, per l'intera durata della competizione o dell'evento, esclusivamente il posto a sedere specificatamente assegnatogli, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto;
  - c) tra ogni spettatore seduto – a prescindere se si tratti di soggetti del medesimo nucleo familiare o di conviventi o di congiunti - va assicurata, a carico del soggetto gestore, una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti;
  - e) gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della competizione o dell'evento, se al chiuso; all'aperto la mascherina va indossata dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e, comunque, ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;
  - f) deve essere favorito l'utilizzo di tecnologie digitali automatizzando i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento biglietti, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) per evitare prevedibili assembramenti e consentire comunque la registrazione degli spettatori, che deve essere in ogni caso effettuata e mantenuta dai responsabili per 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, in modo da assicurare il tracciamento dei contatti a richiesta delle autorità competenti;
  - g) il soggetto gestore deve attivare sufficienti varchi per l'accesso del pubblico all'impianto, così da evitare assembramenti nel momento del controllo della temperatura e dei biglietti d'ingresso;
  - h) è vietato introdurre all'interno degli impianti striscioni, bandiere o altro materiale;
  - i) il soggetto gestore deve attivare un apposito servizio con personale dedicato all'assistenza al pubblico ed al controllo del rispetto delle misure comportamentali nell'ambito dell'impianto;
  - j) è obbligatorio, in particolare, lo scaglionamento, a gruppi, degli spettatori nelle fasi di accesso alla competizione o evento sportivo e di deflusso al termine della stesso, tramite un programma definito, coordinato dal personale dedicato all'assistenza al pubblico;
  - k) il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni vigenti e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati. L'attività svolta e le misure adottate devono essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore della competizione o dell'evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
  - m) resta comunque in capo al gestore dell'impianto la responsabilità circa l'eventuale mancato rispetto di quanto stabilito nella presente ordinanza, nell'ordinanza n.78/2020 e nei vigenti DPCM e protocolli relativi all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- 3) il rispetto del contenuto della nota Nr. 1981/9/Div.Gab./Cat. A/4 del 24 Settembre 2020 da parte della Questura di Teramo con la quale, a fini di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione degli incontri di calcio, dispone il ".....*divieto di vendita e somministrazione di bevande il*

**Sito:** [www.comune.mosciano.te.it](http://www.comune.mosciano.te.it)

**Tel.** 085-80631209

**Fax** 085-80631254

**E-mail:** [sindaco@comune.mosciano.te.it](mailto:sindaco@comune.mosciano.te.it) **Pec:** [comune.mosciano.te@legalmail.it](mailto:comune.mosciano.te@legalmail.it)

*cui tasso alcolico sia superiore ai 5 gradi e di bevande in contenitori in vetro da due ore prima dell'inizio delle competizioni calcistiche a fine partita, per l'intero orario della competizione sportiva anche ai concessionari del servizio di somministrazione di bevande all'interno delle strutture sportive interessate. ....";*

- 4) presidiare con proprio personale gli accessi, nonché le vie di fuga della curva lato ovest verso Via Pasolini e verso il parco della scuola materna;
- 5) che vengano assicurati il posizionamento di estintori nei luoghi stabili e la presenza di addetti, in possesso di attestato di idoneità, alla gestione dell'emergenza e lotta antincendio nonché personale addetto al soccorso sanitario con presenza di ambulanza;
- 6) che il Corpo Volontari Protezione Civile Mosciano svolga attività di assistenza per la sicurezza e la viabilità in collaborazione con gli organi di vigilanza, nel rispetto di quanto concordato nell'atto di convenzione.

### **AUTORIZZA**

l'A.S.D. Mosciano Calcio, in attesa di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, all'utilizzo del campo sportivo al fine di consentire lo svolgimento della suddetta partita di calcio, da disputarsi **Domenica 04.10.2020 – ore 15,30** nel campo sportivo Comunale sito in Via A. Meloni/Via Milano, nel rispetto delle prescrizioni suindicate.

### **AVVERTE**

che grava sulla società utilizzatrice della struttura la responsabilità dell'onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza dell'attività, nonché la responsabilità in esito alla mancata attuazione dei Protocolli COVID-19 sollevando il Comune di Mosciano Sant'Angelo da ogni responsabilità;

La Polizia Locale è incaricata di fare osservare la presente ordinanza, con l'intervento se del caso, della forza pubblica.

### **DISPONE**

Che copia del presente provvedimento, sia trasmesso:

- **Alla Prefettura di Teramo;**
- **Alla Questura di Teramo;**
- **Al Comando Stazione Carabinieri;**
- **Al locale Comando di Polizia Locale;**
- **Alla società sportiva A.S.D. Mosciano Calcio;**

Mosciano S. Angelo, li 04.10.2020  
**29 SET. 2020**



**IL SINDACO**  
(Giuliano Galiffi)